REGOLAMENTO (CE) N. 1274/2007 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2104/2004 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità ([2]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La dichiarazione sulle regioni ultraperiferiche, fatta congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione nel corso del Consiglio pesca del 27 luglio 2006 ([3]), sottolinea la necessità di adeguate misure che assicurino lo sviluppo sostenibile del settore della pesca in tali regioni. Tali misure devono tenere conto delle caratteristiche specifiche dell'attività di pesca nelle regioni pertinenti. Esse devono essere inoltre adottate alla luce dello studio in corso su questa materia e della valutazione dello stato delle risorse alieutiche nelle regioni ultraperiferiche effettuata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(2) Facendo seguito a tale dichiarazione, la Francia e il Portogallo hanno adottato dei piani di sviluppo per la Guadalupa, la Martinica, la Guiana francese, la Riunione e le Azzorre. Una valutazione degli effetti di questi piani sulle risorse alieutiche è stata fornita dallo CSTEP nella sua riunione plenaria dell'aprile 2007.

(3) Contemporaneamente la Commissione ha fornito informazioni complementari su alcune proposte di regolarizzazioni concernenti un numero consistente di navi che svolgevano attività di pesca anteriormente al 31 dicembre 2006 e che sono rimaste attive nelle regioni ultraperiferiche senza essere state iscritte nel registro della flotta comunitaria. Dette regolarizzazioni devono essere considerate un'estensione dei piani di sviluppo.

(4) I piani di sviluppo contribuiscono allo sviluppo sostenibile del settore della pesca nelle regioni ultraperiferiche. Occorre riesaminare in tale contesto i livelli di riferimento per alcune delle flotte registrate nelle regioni ultraperiferiche. Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione ([4]).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

([1]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

([2]) GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1646/2006 (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 1).

([3]) Documento del Consiglio n. 11823/06 ADD 1, del 20 luglio 2006.

([4]) GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1570/2005 (GU L 252 del 28.9.2005, pag. 6).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Livelli specifici di riferimento per le flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna

Spagna			
Segmento di flotta	Codice del segmento	GT	kW
Isole Canarie. Lunghezza < 12 m. Acque comunitarie	CA1	2 878	23 202
Isole Canarie. Lunghezza ≥ 12 m. Acque comunitarie	CA2	4 779	16 055
Isole Canarie. Lunghezza ≥ 12 m. Acque internazionali e acque di paesi terzi	CA3	51 167	90 680
Totale		58 824	129 937

Francia			
Segmento di flotta	Codice del segmento	GT	kW
Riunione. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m	4FC	1 050	19 320
Riunione. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m	4FD	10 002	31 465
Guiana francese. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m	4FF	475	6 260
Guiana francese. Pescherecci adibiti alla pesca dei gamberetti.	4FG	7 560	19 726
Guiana francese. Specie pelagiche. Pescherecci di altura.	4FH	3 500	5 000
Martinica. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m	4FJ	5 409	142 116
Martinica. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m	4FK	1 000	3 000
Guadalupa. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza < 12 m	4FL	6 188	167 765
Guadalupa. Specie pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m	4FM	500	1 750
Totale		35 684	396 402

Portogallo			
Segmento di flotta	Codice del segmento	GT	kW
Madera. Specie demersali. Lunghezza < 12 m	4K6	680	4 574
Madera. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m	4K7	5 354	17 414
Madera. Specie pelagiche. Sciabica. Lunghezza ≥ 12 m	4K8	253	1 170
Azzorre. Specie demersali. Lunghezza < 12 m	4K9	2 721	30 910
Azzorre. Specie demersali e pelagiche. Lunghezza ≥ 12 m	4KA	14 246	29 845
Totale		23 254	83 913»